



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE e CONCORDIALE

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Daniele Bianchi	Presidente
dott. Pietro Spera	Giudice
dott. Cristina Tabacchi	Giudice Rel.

nel procedimento di Liquidazione CONTROLLATA n. r.g. **11/2025**

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista l'istanza di chiusura presentata dal liquidatore
preso atto della ripartizione finale dell'attivo senza osservazioni;
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione;
visto l'art. 282 CCI secondo cui a seguito del provvedimento di chiusura l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto
richiamata la Relazione del Liquidatore nella parte in cui - nel ricostruire le vicende societaria antecedenti alla apertura della procedura – sottolinea l'esistenza di consistenti distrazioni dell'attivo, la totale mancanza di contabilità che ha impedito la ricostruzione del patrimonio e le operazioni di liquidazione nonché l'aggravamento del dissesto;
ritenuti pertanto **sussistenti elementi ostativi ai sensi dell'art. 280 lett. b) CCII**

P.Q.M.

dichiara chiusa la liquidazione ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI **senza esdebitazione**

manda il cancelliere:



- per la comunicazione al liquidatore;
- per la comunicazione al Pubblico Ministero;
- per l'iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese;
- per l'inserimento nell'apposita area Web del Ministero della Giustizia per anni 5 in ragione del vincolo di cui all'art. 280. Comma 1, lett. d) Codice Crisi Impresa;

dispone che il liquidatore provveda a comunicare il presente provvedimento al debitore ed ai creditori, i quali potranno proporre reclamo avverso il presente atto ai sensi dell'art. 124 Codice Crisi Impresa.

Genova, 24/09/2026

Il Presidente
dott. Daniele Bianchi

